



CONSORZIO
DEPURAZIONE
LAGUNA S.p.A

Copia a FLORITO
DOZIO
CAROLLA/LEVI
11/1/2006

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

tra la **CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA** (in seguito, per brevità, indicata come **CONSORZIO**), con sede in San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Fermi, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Armando Di Nardo, domiciliato per la carica in San Giorgio di Nogaro (UD), Via E. Fermi

e

la Società **EDISON SPA** con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 (in seguito, per brevità, indicata come **CLIENTE**), nella persona del Sig. Bisognin ing. Silvio domiciliato per la carica presso la Società e all'uopo delegato,

PREMESSO

- che il **CONSORZIO** svolge attività di gestione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque del Comprensorio della Bassa Friulana;
- che il **CLIENTE** è in possesso dell'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali prot. n. 3628 di data 29/07/2005;
- che il presente Contratto fa riferimento al "Regolamento di Fognatura Consortile" approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 7 del 30.05.2001, con parere favorevole del C.T.R. N° 32/IV/2001 nella adunanza del 18/12/01 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 071/Pres del 14 marzo 2002.
- che, in particolare, di detto Regolamento si richiamano le normative tecniche di cui al Capo Secondo articoli 10, 11 e 15;
- che il **CLIENTE** dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione del predetto "Regolamento di Fognatura Consortile" e di ritenerlo parte integrante del presente contratto per quanto in questo atto o nelle norme di legge vigenti non espressamente previsto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



CONSORZIO
DEPURAZIONE
LAGUNA S.p.A

Articolo 1 - Ratifica delle premesse.

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto.

Il CONSORZIO, nella qualità di gestore della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque del Comprensorio della Bassa Friulana, si impegna a ricevere e depurare gli effluenti scaricati dallo stabilimento del CLIENTE sito in Torviscosa, strada Zuina Sud -. Tale impegno, sulla base delle indicazioni fornite dal CLIENTE stesso, viene assunto per una quantità annua presunta di circa 136.000 mc/anno di acque reflue, come individuata nella autorizzazione allo scarico richiamata in premessa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente alla denuncia annuale ex art. 4 L.R. 61/1979, il CLIENTE si impegna a comunicare le eventuali variazioni qualitative e quantitative delle acque reflue da scaricare in rete fognaria per l'anno solare successivo a quello della denuncia di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, il CLIENTE dovrà rispettare scrupolosamente le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti riportati nell'autorizzazione allo scarico.

Articolo 3 - Validità e durata del Contratto.

Il presente Contratto ha validità a partire dal 01/01/2006 e ha durata annuale con scadenza, pertanto, al 31/12/2006. Alla scadenza, in ogni caso, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato di un eguale periodo di un anno e così alle scadenze successive a meno che non intervenga disdetta di una delle parti da comunicarsi alla controparte mediante lettera raccomandata a.r. almeno due mesi prima della scadenza originaria del Contratto stesso o delle scadenze successive per effetto di rinnovo.

Articolo 4 - Corrispettivi.

Per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione dei reflui di cui sopra il CLIENTE dovrà provvedere mensilmente al pagamento del corrispettivo.

Il corrispettivo viene calcolato applicando i valori dei coefficienti in relazione a quanto riportato negli art. 64, 66 e 67 del Regolamento, aggiornati con quanto



CONSORZIO
DEPURAZIONE
LAGUNA S.p.A

previsto dalla delibera del Cipe n 52 del 04/04/2001 e successive.

Nello specifico al CLIENTE verrà applicato un corrispettivo così composto:

- Per il servizio di fognatura € /mc 0,092962 + IVA 10%
- Per il servizio di depurazione € /mc 0,278574 + IVA 10%
- F₂ Importo fisso determinato in base alla consistenza dell'insediamento (n. addetti)

L'importo fisso F₂ è stabilito nella misura prevista dal D.P.G.R. 0247/Pres. del 21/06/1988 ed in particolare:

- fino a 9 addetti	€	3,62
- da 10 a 50 addetti	€	9,04
- da 51 a 200 addetti	€	18,08
- oltre i 201 addetti	€	90,38.

Per un corretto addebito di tale quota fissa F₂, il CLIENTE dovrà, entro il mese di gennaio di ciascun anno di validità del presente Contratto, fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione del numero di dipendenti in forza al 31/12 dell'anno precedente. Tale componente di costo del servizio di fognatura e depurazione verrà addebitato unicamente con la prima fattura emessa per l'anno di riferimento. In mancanza di tale dichiarazione verrà addebitato l'importo fisso corrispondente alla classe più elevata ovvero € 90,38.

Il volume di acque reflue soggette al corrispettivo come sopra determinato è quello riscontrabile sul misuratore di portata dello scarico del CLIENTE installato in uscita, prima dell'emissione nella rete fognaria.

Nel caso di malfunzionamento o di interruzione del funzionamento dello strumento di misura dello scarico, il corrispettivo verrà calcolato sulle quantità medie accertate nei 12 mesi precedenti.

Mensilmente il personale incaricato dal CONSORZIO provvederà alla lettura degli strumenti di misura ai fini della determinazione del volume di acque reflue soggetto a fatturazione.

Articolo 5 – Controlli

Il CONSORZIO si riserva di effettuare periodicamente analisi delle acque di scarico per la verifica della qualità delle medesime. In particolare le analisi previste come obbligatorie nei disciplinari delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, verranno eseguite da un laboratorio terzo incaricato dal CONSORZIO con oneri a carico del CLIENTE. Nel caso specifico l'autorizzazione richiamata in premessa prevede un numero di controlli analitici obbligatori annuali pari a 2 (due).

I controlli che verranno effettuati dal Laboratorio FRIULAB SRL di Udine Via del Cottonificio n. 60 a sua discrezione quanto a periodo e tempi vengono stabiliti in n.1 mentre i rimanenti autocontrolli pari a n. 1 verranno effettuati direttamente dal CLIENTE presso i laboratori di sua fiducia. Per quanto concerne gli oneri relativi ai controlli analitici effettuati dal Laboratorio FRIULAB SRL questi verranno direttamente fatturati dalla FRIULAB SRL al CLIENTE.

Il costo applicato per ciascun controllo analitico sarà pari a € 192,35 + IVA. I referti analitici verranno inviati in originale sia al CLIENTE sia al CONSORZIO direttamente dal Laboratorio FRIULAB SRL.

Il CONSORZIO inoltre si riserva di effettuare ulteriori verifiche analitiche sullo scarico con oneri a suo carico.

Qualora le risultanze delle predette analisi evidenziassero il superamento dei limiti tabellari o delle deroghe concesse nell'autorizzazione allo scarico, i referti verranno inviati alle autorità competenti.

In tal caso, fermo restando quanto previsto dal titolo V SANZIONI del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento di fognatura richiamato in premessa, qualora vi sia lo scarico o l'immissione di sostanze non autorizzate, al CLIENTE verrà richiesto, per ciascun superamento dei limiti autorizzati rilevato nelle analisi di controllo, tenendo conto delle eventuali deroghe concesse, il pagamento di una penale così determinata:

superamento limiti previsti da tab. 3 all. 5 D.Lgs. 152/99 e s.m.i. € 200,00



CONSORZIO
DEPURAZIONE
LAGUNA S.p.A

superamento limiti previsti da tab. 5 all. 5 D.Lgs. 152/99 e s.m.i. € 500,00
superamento limiti previsti da tab. 3/A all. 5 D.Lgs. 152/99 e s.m.i. € 1.000,00.
La penale verrà addebitata dal CONSORZIO al CLIENTE nella fattura immediatamente successiva alla data di rilevamento del superamento dei limiti sopra evidenziato (esclusa IVA art. 15 p.to 1 DPR 633/72).

L'accesso all'impianto produttivo del CLIENTE deve essere garantito in qualsiasi momento sia al personale del CONSORZIO che al personale del soggetto terzo incaricato dell'effettuazione delle verifiche e delle analisi di cui al presente articolo.

Articolo 6 – Variazioni contrattuali.

Il CLIENTE dichiara di essere consapevole e di accettare espressamente che le tariffe di cui all'art. 4 del presente contratto potranno essere adeguate dal CONSORZIO, senza necessità di una preventiva pattuizione, secondo i criteri fissati dal CIPE e in conseguenza di obblighi dettati dall'applicazione della normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

In ordine a eventuali modifiche alle condizioni economiche relative ai controlli analitici di cui all'art. 5, nonché al nominativo del laboratorio incaricato dal CONSORZIO, il CONSORZIO provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al CLIENTE. Tali variazioni avranno validità dal mese successivo alla data di comunicazione.

Articolo 7 - Condizioni di pagamento.

Per ogni mese di validità della presente Contratto, il CONSORZIO, in base alla quantità e qualità delle acque scaricate, emetterà la propria fattura per il servizio erogato, che il CLIENTE si impegna a pagare entro la fine del mese successivo. La cadenza della fatturazione sopra riportata potrà subire variazioni, qualora l'importo da fatturare non raggiungesse il valore imponibile pari a € 250,00. Al raggiungimento di tale soglia si procederà alla fatturazione con la prima mensilità utile. Qualora al 31/12 di ciascun anno non si sia raggiunta la soglia di cui sopra, il CONSORZIO provvederà ad emettere la fattura relativa agli scarichi di acque reflue effettuate nel corso dell'anno,



CONSORZIO
DEPURAZIONE
LAGUNA S.p.A

tenendo conto di eventuali fatture infrannuali.

Il CLIENTE potrà inviare, per iscritto, contestazioni entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Scaduto tale termine la stessa si intende accettata.

Il ritardato pagamento delle fatture nei termini e con le modalità pattuite, darà diritto al CONSORZIO di pretendere gli interessi di mora conteggiati come previsto dal D.Lgs. 231 del 09/10/2002 ed eventuali e successivi provvedimenti legislativi e amministrativi di modifica e/o integrazione.

Articolo 8 – Esclusioni e danni.

Il CLIENTE si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge in materia di disciplina degli scarichi, già in vigore o che verranno emanate in futuro, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento del CONSORZIO e nell'autorizzazione allo scarico rilasciata.

Fatte salve le sanzioni previste dalla speciale legislazione in materia, Il CLIENTE sarà obbligato comunque al pagamento di tutti i maggiori costi che il CONSORZIO dovesse sopportare a causa del suo inadempimento, nonché a risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, che dall'inadempimento dovessero derivare ai macchinari, agli impianti, ai microrganismi e, più in generale, ad ogni componente dell'impianto di depurazione.

Articolo 9 – Risoluzione del contratto ed esclusione di risarcimenti e/o indennizzi.

Si conviene espressamente che il presente contratto si riterrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nell'ipotesi in cui:

- le caratteristiche dell'effluente all'impianto di depurazione non dovessero più risultare conformi a quanto disposto dalla normativa vigente a causa dello scarico autorizzato proveniente dallo stabilimento del CLIENTE;
- lo scarico del CLIENTE arrechi inconvenienti alla rete fognaria gestita dal CONSORZIO;
- vi sia la revoca per qualsiasi motivo dell'autorizzazione allo scarico relativa alle acque reflue oggetto del presente contratto;
- a seguito di nuova normativa comunitaria, nazionale o regionale inerente la

tutela delle acque dall'inquinamento, i contenuti dell'autorizzazione allo scarico divenissero incompatibili con le nuove norme vigenti;

Nelle ipotesi sopra considerate, la risoluzione del contratto si verificherà di diritto quando la parte interessata avrà dichiarato all'altra, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi valere della clausola risolutiva espressa di cui sopra menzionando la ricorrenza di una delle ipotesi di risoluzione di cui trattasi.

Nulla potrà pretendere il CLIENTE a titolo di restituzioni, risarcimenti e/o indennizzi in conseguenza della sospensione o della revoca dell'autorizzazione allo scarico e in ogni altra ipotesi di risoluzione del presente contratto per effetto della clausola risolutiva espressa che precede.

Il CONSORZIO, inoltre, potrà in ogni caso sospendere il servizio o risolvere il presente contratto a seguito di provvedimenti emanati da autorità o enti esterni al CONSORZIO stesso che impediscano l'esecuzione del contratto medesimo senza che il CLIENTE possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

Nessun indennizzo o risarcimento spetterà, inoltre, al CLIENTE nell'ipotesi in cui la fornitura del servizio da parte del CONSORZIO dovesse essere sospesa temporaneamente o definitivamente o, addirittura, resa impossibile per qualsivoglia accadimento o evento dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 10 - Nomina dei responsabili

Ai fini del presente contratto ed in particolare per quanto attiene al controllo degli scarichi il CONSORZIO nomina quale responsabile referente il p.c. Maximiliano Panigutti, in qualità di responsabile dell'Ufficio Depurazione e Gestione Impianti, mentre il CLIENTE nomina quale responsabile referente il Sig. Floritto Sandro.



CONSORZIO
DEPURAZIONE
LAGUNA S.p.A

Articolo 11 – Foro Competente

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e alle obbligazioni che ne conseguono sarà competente esclusivamente, in relazione alla competenza per valore, il Giudice di Pace di Palmanova e/o il Tribunale di Udine sez. Distaccata di Palmanova .
San Giorgio di Nogaro (UD),

DITTA
Il Legale Rappresentante

CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA

Il Vice Presidente
dott. Armando Di Nardo

Si approvano specificatamente ed esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole del presente contratto:

Articolo 3 – Validità e durata del contratto;

Articolo 4 - Corrispettivi;

Articolo 5 – Controlli;

Articolo 6 – Variazioni contrattuali;

Articolo 7 – Condizioni di pagamento;

Articolo 8 – Esclusioni e danni;

Articolo 9 – Risoluzione del contratto ed esclusione di risarcimenti e/o indennizzi.

Articolo 11 – Foro Competente

San Giorgio di Nogaro (UD),

DITTA
Il Legale Rappresentante

CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA

Il Vice Presidente
dott. Armando Di Nardo

EDISON S.p.A.